

Garanzie Sace e del fondo Pmi convertibili in sovvenzioni

LIQUIDITÀ

Fino al 31 dicembre 2021 per chiedere aiuti di importo limitato. Ma serve una legge

Gli anticipi rimborsabili possono essere trasformati in altre forme di aiuto

Paolo Rinaldi

Il quinto emendamento che la Commissione Europea ha apportato al temporary framework ha introdotto notevoli precisazioni e cambiamenti al quadro delle misure temporanee in materia di aiuti di Stato alle imprese dell'Unione Europea.

Gli aiuti di importo limitato previsti al paragrafo 3.1 sono stati potenziati, prevedendo l'estensione del periodo in cui possono essere richiesti dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021: questa modifica può astrattamente consentire al governo italiano di prorogare di ulteriori sei mesi le disposizioni emergenziali recentemente modificate dalla legge di Bilancio.

Si tratta della moratoria ex articolo 56 del Dl 23/2020, delle garanzie statali previste per i prestiti bancari e le altre forme di finanziamento disciplinate dagli articoli 1 e 13 del Dl 34/2020 e degli interventi del Fondo Patrimonio Pmi ex articolo 26 e Patrimonio Destinato ex articolo 27 del Dl 43/2020. Tutte queste misure temporanee di aiuto possono teoricamente essere prorogate e naturalmente ciò potrà accadere solo attraverso opportuna decretazione e/o diretto intervento parlamentare.

La Commissione Europea si è resa conto che le esigenze di liquidità delle imprese spesso sono state dettate non

da squilibri finanziari ma patrimoniali: le perdite di esercizio hanno eroso liquidità e si sono trasformate in patrimoni netti negativi. Ormai il buco finanziario è stato coperto con debiti bancari garantiti, e dunque su questi occorre intervenire se si vuole ripristinare la salute delle imprese.

Per questa ragione, il nuovo punto 23-ter sancisce che «le misure concesse ai sensi della presente comunicazione sotto forma di anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 31 dicembre 2022 e siano rispettate le condizioni di cui alla presente sezione».

Il riferimento espresso alla conversione di garanzie in sovvenzioni è fondamentale per inquadrare l'impatto potenziale di questa modifica: significa che il governo può scegliere di trasformare in sovvenzioni – quindi patrimonio – le garanzie rilasciate da Sace e Fondo di garanzia ai sensi degli articoli 1 e 13 del Dl Liquidità.

È certamente una possibilità fondamentale per poter patrimonializzare le imprese e – alla luce degli altri provvedimenti “estetici” quali la sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione o l'intervento sugli ammortamenti – in grado di impattare sul rapporto banca-impresa fondamentale per l'accesso al credito.

Il tema tecnico di come pervenire a questo risultato non è di poca complessità: occorre ricordare che le garanzie sono rilasciate dal governo agli enti garanti (Sace e Mcc) e da questi alle banche, le quali sono titolari di crediti nei confronti delle imprese.

Considerando che il governo avrà convenienza a intervenire proprio nei confronti delle imprese con patrimonio netto 2020 negativo (e il termine

per intervenire è molto ampio, sino a tutto il 31 dicembre 2022), esso potrà costituire un criterio di selezione per accedere a questa misura di sostegno. Non dovrebbe però essere l'unico, in quanto oltre al patrimonio netto negativo le imprese e soprattutto le banche dovranno verificare anche la capacità di rimborso, come prevede anche l'articolo 2086: livelli patologici di rapporto debito/EBIDTA dovrebbero poter consentire la conversione in sovvenzione del debito in eccesso.

La misura massima della conversione pare essere fissata nel nuovo e incrementato importo di 1,8 milioni di euro per impresa, incremento patrimoniale determinante per molte Pmi.

A livello tecnico, il passaggio inevitabile potrebbe essere il trasferimento del credito garantito dalla banca al garante (Sace o Fondo di garanzia) e la successiva trasformazione da parte di quest'ultimo del credito in sovvenzione, con effetto simile alla rinuncia: dovrà essere garantita la neutralità fiscale di questa conversione, per evitarne la imponibilità.

Percorsi già apprezzati in primavera, come la conversione di debito bancario garantito in poste di carattere patrimoniale, divengono ora fattibili e graditi alle imprese, in quanto privi di impatto sulla governance: le sovvenzioni, a differenza di partecipazioni dirette, non attribuiscono diritti allo stato, seppure certamente saranno da attendersi limitazioni al comportamento dell'impresa, come previsto da altre normative similari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

